



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 95

Prot. n. D330-2016

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 35 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 e ss.mm., concernente criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe del servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi.

Il giorno **27 Gennaio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

ASSESSORE

**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, la quale all’art. 31, c. 28, ha previsto la configurazione dei corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione quali quote di tariffa, ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, cd. Legge Galli;
- posto pertanto che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, detti corrispettivi assumono carattere patrimoniale e conseguente natura commerciale, con relativo obbligo di assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota pari al 10%;
- ricordato come, fino alla elaborazione della tariffa 1999, siano stati applicati anche in Provincia, come nel resto del territorio italiano, i criteri dettati, nelle more dell’applicazione della Tariffa Unica integrata per l’intero ciclo dell’acqua di cui agli artt. 13, 14 e 15 della Legge 36/94 (cd. Legge Galli), dalla Legge 28/12/1995, n. 549 e dalle deliberazioni CIPE del 27/11/1996, 18/12/1997 e 19/2/1999;
- visto l’art. 35 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall’art. 50 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall’art. 28 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, ed ulteriormente modificato dall’art. 23 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall’art. 60 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall’art. 1 della l.p. 30 luglio 2012, n. 17, recante “Disposizioni concernenti il servizio di depurazione”, con il quale si è di fatto recepito lo spirito della norma nazionale, considerando altresì il servizio di depurazione come attività di impresa a tutti gli effetti;
- considerato che il sopra citato art. 35 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 e ss.mm. prevede l’adozione, tramite provvedimento della Giunta Provinciale, dei criteri e modalità per l’applicazione delle tariffe del servizio di depurazione delle acque di rifiuto, provenienti da insediamenti civili e produttivi, gestito dalla Provincia, con particolare attenzione ai costi di esercizio e di investimento;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 6868 di data 8 ottobre 1999, successivamente modificata con deliberazione n. 2523 del 5 ottobre 2001 e con deliberazione n. 2660 del 14 dicembre 2011, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per la determinazione delle tariffe per il servizio di depurazione;
- viste le fasi operative per la determinazione della tariffa, di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della “TABELLA A” allegata alla sopra citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 6868 di data 8 ottobre 1999, così come modificata con deliberazioni n. 2523 del 5 ottobre 2001 e n. 2660 del 14 dicembre 2011, nonché la formula per la determinazione di tale tariffa contenuta al punto 5) della medesima tabella;
- visto il comma 1 del sopra citato articolo 35 della l.p. n. 3/1999 e ss.mm., che stabilisce che la Giunta provinciale determini le tariffe per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi gestito dalla Provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (ora legge di stabilità) della Provincia;
- vista la legge di stabilità provinciale 2016, n. 20 del 29 dicembre 2016, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 di data 30 dicembre 2016 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 52, entrata in vigore il 31 dicembre 2016;

- vista la relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale documentazione, nella quale, sulla base del procedimento indicato nella “TABELLA A” sopra citata, sono determinate le quote di tariffa con riguardo ai costi di esercizio e di investimento;
- considerato che la quota di tariffa ad integrale copertura dei costi d’esercizio, determinati come sopra specificato in complessivi Euro 25.024.279,96, risulta pari ad Euro 0,64 al metro cubo mentre per l’integrale copertura dei costi d’investimento sarebbe pari ad Euro/mc 0,44, per un totale di Euro/mc 1,08;
- preso atto che il Tavolo Tariffe, riunitosi in data 23 gennaio 2017, ha dato parere positivo all’aumento della tariffa da Euro 0,77 ad Euro 0,81 per metro cubo di acqua scaricata + IVA nella misura di legge, anche al fine della copertura del finanziamento dell’impianto di depurazione di “Trento 3”;
- preso atto come, adottando tale criterio, la misura della tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque provenienti da insediamenti produttivi e civili, è pari ad Euro 0,81 per metro cubo di acqua scaricata, più IVA nella misura di legge, garantendo così l’integrale copertura dei costi d’esercizio sostenuti nel periodo 1° settembre 2015 – 31 agosto 2016, pari a complessivi Euro 25.024.279,96, e del 38,64% dei costi d’investimento;
- considerato che, per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, il valore della tariffa va frazionato, come disposto dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 3420 di data 24/3/1995 e n. 9586 di data 29/08/1997, nei coefficienti  $dv = 0,2$  d (coefficiente di costo unitario medio annuo dei trattamenti preliminari e primari);  $db = 0,6$  d (coefficiente del costo unitario medio annuo del trattamento ossidativo biologico)  $df = 0,2$  d (coefficiente del costo unitario medio annuo del trattamento e smaltimento dei fanghi primari) e che pertanto a tali coefficienti vanno attribuiti i valori di seguito indicati:
  - $dv = 0,162$  Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
  - $db = 0,486$  Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
  - $df = 0,162$  Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### d e l i b e r a

- 1) di ridefinire, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell’art. 35 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, e ss.mm., la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, con riguardo ai costi di esercizio e di investimento;
- 2) di stabilire in Euro 0,81 per metro cubo, più IVA nella misura di legge, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, relativamente all’anno 2017;
- 3) di dare atto che la tariffa di cui al precedente punto 2), per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, deve intendersi frazionata, per le motivazioni esposte in premessa, nei coefficienti “ $dv - db - df$ ”, che assumono pertanto i valori di seguito indicati:
  - $dv = 0,162$  Euro/mc; più IVA nella misura di legge;

- db = 0,486 Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
  - df = 0,162 Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace